

## Piano casa e certificazioni energetiche: le ultime novità nel settore dell'edilizia.

Carissimi Soci, nelle ultime settimane si sono succeduti diversi provvedimenti di grande rilevanza per il settore dell'edilizia, a partire dalle prime leggi regionali che stanno dando attuazione al cosiddetto "piano casa" e che ci auguriamo potranno contribuire a rilanciare, sia pure parzialmente, le attività del comparto e della filiera nel suo complesso.

A seguito dell'intesa siglata con il Governo il 1° aprile scorso, le Regioni si erano impegnate a varare, entro 90 giorni, le leggi per disciplinare gli ampliamenti del 20% e i lavori di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura del 35%. Attualmente sono sei i provvedimenti locali approvati: le leggi regionali di Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e quella della Provincia di Bolzano.

Anche per Basilicata, Puglia e Marche l'iter di approvazione è ormai pressoché concluso, mentre diverse altre leggi regionali si trovano ancora in una fase intermedia di esame o discussione a livello di Consiglio o Giunta.

In considerazione dell'importanza che tali provvedimenti rivestono per l'intero settore, a partire da questo numero di "ANGAISA Informa", forniremo una breve sintesi dei punti più significativi contenuti in ogni provvedimento locale, attuativo del "piano casa", mettendo a disposizione delle aziende associate il testo integrale delle singole leggi.

Importanti novità anche sul fronte delle "certificazioni energetiche". Dopo il DPR n. 59/2009, dedicato a criteri generali e metodologie di calcolo per gli impianti

di riscaldamento (vedi "ANGAISA informa" n. 239), sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 185 del 10 luglio scorso sono state finalmente pubblicate – con il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola - le tanto attese "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", con le quali viene definitivamente accantonato l'attestato di qualificazione energetica, sostituito dall'attestato di certificazione energetica, nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia (ulteriori informazioni nella sezione "Normative Tecniche").

Il testo integrale del nuovo importante decreto è disponibile all'interno del portale associativo, nell'Area Normative Tecniche (Sezione Rendimento Energetico).

## ANGAISA, ASSOTERMICA e ASSISTAL insieme per l'adozione di standard energetici uniformi a livello europeo.

L'obiettivo di favorire una sempre maggiore omogeneità e uniformità sul tema del rendimento energetico è stato oggetto di una comunicazione congiunta inviata al dott. Gaetano Lopresti, membro italiano del "Council Working Party on Energy" presso il Consiglio Europeo.

La comunicazione, sottoscritta dai Presidenti di ANGAISA, ASSOTERMICA, ASSISTAL, della Consulta Regionale lombarda degli ordini degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e della federazione dei Collegi dei Periti Industriali della regione Lombardia, rappresenta un vero e proprio appello con il quale alcuni Ordini e Associazioni di particolare rappresentatività hanno inteso manifestare il proprio appoggio incondizionato alla proposta di adottare una metodologia unica e condivisa, a livello europeo, per il calcolo degli standard di efficienza energetica.

Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera congiunta:

"Lo scorso 23 aprile il Parlamento Europeo, in prima lettura, ha varato un pacchetto di emendamenti alla direttiva in oggetto, attualmente in fase di revisione e con la previsione di giungere ad un documento condiviso entro il 31 marzo 2010. Tali proposte sono ora al vaglio del Consiglio Europeo, che le discuterà già nelle prossime settimane. In considerazione di ciò è

bene ricordare che l'attuale implementazione della direttiva 2002/91/CE da parte degli Stati Membri, peraltro non ancora completamente ultimata in tutti i casi, vede la creazione di oltre 271 aree geografiche, ognuna delle quali con proprie metodologie di calcolo delle prestazioni degli edifici e propri meccanismi di controllo e di certificazione.

L'attuale situazione, oltre ad essere controproducente per le imprese sul piano dei costi, rischia di costituire una barriera agli scambi commerciali interni all'Europa e soprattutto di compromettere gli importanti obiettivi di risparmio energetico, di contenimento delle emissioni e di promozione delle fonti di energia rinnovabili attesi al 2020.

Proprio su queste basi il Parlamento Europeo, nel proprio pacchetto di emendamenti, propone di adottare un'unica metodologia condivisa a livello europeo, lasciando a ciascun Paese la libertà di individuare le condizioni climatiche al contorno, in funzione delle differenti specificità geografiche, nonché i limiti sulle prestazioni degli edifici.

Le scriventi Federazioni e Associazioni vedono con assoluto favore la proposta del Parlamento Europeo e, per una maggior incisività, auspicano che tale unica metodologia possa essere adottata nel contesto legale dell'art. 95 del Trattato dell'Unione Europea,

che pone le basi del mercato unico in un'ottica di armonizzazione tra le disposizioni nazionali.

In aggiunta a ciò, con riferimento al contesto italiano e al problema delle competenze regionali in materia di certificazione energetica degli edifici, riteniamo che il legislatore nazionale possa beneficiare della proposta di un'unica metodologia europea, ponendo un freno all'adozione di vari e diffusi schemi di calcolo e di controllo da parte di molte amministrazioni locali.

Non è inutile sottolineare che l'immediata, paradossale, conseguenza dell'attuale situazione è l'impossibilità di valutare risultati che non sono tra loro confrontabili, di fornire al cittadino e al mercato una visione distorta della certificazione energetica e, in ultima analisi, di vanificare l'utilità di uno strumento di fondamentale importanza per raggiungere ambiziosi obiettivi ambientali.

Riteniamo inoltre che la prossima revisione della direttiva possa costituire un'ottima occasione per sostenere un settore chiave per il risparmio energetico, individuando misure a sostegno degli edifici e degli impianti che in essi vi sono contenuti, in sintonia con i programmi della Commissione Europea e nel rispetto delle direttive e delle normative vigenti o di prossima definizione".

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. arch. Gianni Mari

## ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

### Riunioni Nazionali

#### Rinnovo cariche Sezione Toscana

In occasione dell'Assemblea tenutasi l'8 luglio scorso, la Sezione Toscana ha confermato Maurizio Chiessi (Chiessi & Fedi Spa di Firenze) nella carica di Presidente, mentre sono stati nominati consiglieri regionali Paolo Lena (Lena Srl di Livorno) e Piero Benvenuti (Palagini Piero & Figli Srl di Empoli).

## MERCATO

#### Osservatorio vendite ANGAISA: aggiornamento maggio 2009

Il monitoraggio del fatturato mensile delle aziende associate, realizzato attraverso le rilevazioni dell'Osservatorio Vendite ANGAISA, continua a fotografare una congiuntura particolarmente negativa. Gli ultimi aggiornamenti di maggio 2009 hanno evidenziato un indicatore, relativo al fatturato totale degli ultimi 12 mesi (giugno 2008 – maggio 2009) che registra una flessione del -6,55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il mese di maggio (come consolidato nazionale) ha segnato un -12,75% rispetto allo stesso mese del 2008.

#### Indicatore consumi Confcommercio: stazionario il dato di maggio

Dopo quattro mesi di variazioni congiunturali sostanzialmente nulle, il quadro di insieme, pur evidenziando il permanere di una situazione non favorevole, comincia a mostrare elementi del superamento della fase più negativa del ciclo, anche se si dovrà attendere, con tutta probabilità, la fine dell'estate per scorgere segnali di un'adeguata ripresa della domanda e dell'attività produttiva interna: è quanto emerge dalle rilevazioni dell'Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC), che segnala a maggio 2009 una riduzione dello 0,3% in termini tendenziali ed un decremento congiunturale dello 0,2%. Segnali di un contesto meno negativo rispetto ai mesi finali del 2008 e all'inizio del 2009 sembrano provenire anche dalle indagini relative al clima di fiducia delle famiglie, che mostra, nel mese di giugno, un'ulteriore e moderata crescita. A maggio la domanda di beni e servizi per la casa ha subito un'ulteriore flessione delle quantità vendute (-2,1% in termini tendenziali). Il decremento, sia pure di un'intensità minore rispetto a quanto registrato negli ultimi mesi, conferma il persistere di una situazione critica per tutti i segmenti considerati nell'aggregato, inclusi gli elettrodomestici.

Vi ricordiamo che all'interno del portale associativo è disponibile l'Indicatore Consumi Confcommercio (Area Soci – Mercato – Consumi e prezzi); l'Osservatorio Vendite Nazionale è disponibile esclusiva-

mente per i distributori che aderiscono all'iniziativa (se desiderate aderire, Vi preghiamo di contattare la Sig.ra Damiani – damiani@angaisa.it – per ulteriori informazioni).

## NORMATIVE

### Ambiente Qualità Sicurezza

#### Sicurezza sul lavoro

##### Elenco nazionale dei medici competenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che istituisce l'Elenco nazionale dei medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento dà attuazione alle previsioni contenute negli artt. 25 comma 1 lett. n) e 38 comma 4 del decreto legislativo n. 81/08, in base a cui, i soggetti che intendono svolgere la funzione di medico competente in materia di sicurezza sul lavoro, devono comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti e dei titoli che li legittimano a ricoprire tale ruolo. L'istituzione dell'elenco mira inoltre, nelle intenzioni del legislatore, a garantire nel tempo il suo costante aggiornamento, attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che iniziano a svolgere tale attività e la cancellazione di coloro che cessano di svolgerla. L'elenco, una volta definito, potrà essere consultabile attraverso il portale del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali. Lo stesso Ministero effettuerà con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei titoli e dei requisiti autocertificati e in assenza dei quali sarà disposta la cancellazione d'ufficio. Per completezza d'informazione si ricorda che per poter svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni.

### Area Legale e Legislativa

#### Manovra anticrisi

##### Costi commissioni bancarie

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il decreto legge n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno scorso, verrà trasmesso alla

Camera per l'inizio dell'iter di conversione, che dovrà concludersi nel termine massimo di 60 giorni (ossia il 30 agosto 2009), a pena di decadenza. L'articolo 2 del decreto prevede nuovi interventi finalizzati al contenimento dei costi delle commissioni bancarie, con particolare riferimento alle seguenti tipologie di operazioni.

a) Data valuta e data disponibilità per i beneficiari di bonifici, assegni bancari, assegni circolari (comma 1).

A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario non potrà mai superare:

- per i bonifici, 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento,
- per gli assegni circolari, 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento,
- per gli assegni bancari, 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non potrà mai superare:

- per i bonifici, 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento,
- per gli assegni circolari, 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento,
- per gli assegni bancari, 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità per il beneficiario non potrà mai superare:

- per i bonifici, 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento,
- per gli assegni circolari, 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento,
- per gli assegni bancari 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

b) Commissione di massimo scoperto e commissioni per la messa a disposizione di fondi (comma 2).

Con la nuova disposizione, che entrerà in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, viene modificato l'articolo 2 bis, comma 1, del D.L. 185/09 (convertito dalla legge 2/09) e viene fissato un tetto all'applicazione di commissioni bancarie per la messa a disposizione di fondi.

Pertanto, tenendo conto della modifica introdotta, l'articolo 2 bis, comma 1 stabilisce che è fatto divieto alle banche di applicare la commissione di massimo scoperto nei seguenti casi:

- quando il debito (scoperto di conto) è in essere per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi;
- a fronte di utilizzi in assenza di fido.

In entrambi i casi le banche possono applicare unicamente gli interessi passivi per il cliente.

Le clausole che prevedono alternativamente:

- una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma,
- una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente,

sono ammesse se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme è:

- predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e comunque di ammontare non superiore allo 0,50% per trimestre, dell'importo dell'affidamento;
- specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

In assenza di tali requisiti le clausole imposte dalle banche sono da considerarsi nulle.

#### **Piano casa: legge regionale Toscana n. 24 del 08.05.2009**

La prima legge regionale con cui sono state adottate le misure finalizzate ad incentivare l'attività edilizia, a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 1° aprile scorso, è quella Toscana (n. 24 del 08.05.2008).

I principi che le Regioni si erano impegnate a recepire, sono quelli che caratterizzano il cosiddetto "piano casa":

- 1) adozione di interventi finalizzati al miglioramento architettonico o energetico degli edifici, entro il 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque di volumetria non superiore ai 1.000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi "fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica";
- 2) adozione di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;
- 3) introduzione di forme semplificate celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alle lettere a) e b) in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Rinviano le aziende interessate alla lettura del provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo, ne riportiamo di seguito i punti più significativi. Va innanzitutto premesso che la legge regionale trova applicazione a condizione che il Comune ove l'immobile è ubicato abbia effettivamente previsto, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, la possibilità di effettuare gli ampliamenti e le demolizioni/ricostruzioni previste. L'ampliamento, ammesso fino al 20% della superficie utile lorda esistente al 31 marzo 2009, potrà essere effettuato solo per abitazioni mono o bifamiliari o villette a schiera fino a 350 mq.; fra le limitazioni previste, la normativa stabilisce che non si possano costruire

più di 70 mq., non possa essere modificata la destinazione d'uso e – per cinque anni – non possa essere aumentato il numero di unità immobiliari.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali è ammesso un ampliamento volumetrico fino al 35%, con obbligo di migliorare l'efficienza energetica (per riscaldare il nuovo edificio si dovranno utilizzare tecniche che assicurano un risparmio energetico del 50% rispetto ai valori ministeriali, pena il mancato rilascio dell'agibilità).

L'art. 7 della legge Toscana prevede inoltre che per tutti gli interventi edilizi straordinari debba essere presentata una denuncia di inizio attività entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2010.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ► **Normative Area Legale e Legislativa** ► **Piano casa.**

#### **Autotrasporto merci in conto terzi Approvazione scheda di trasporto**

In attuazione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005, in tema di scheda di trasporto, documento obbligatorio di accompagnamento della merce nell'autotrasporto in conto terzi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 4 luglio 2009 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2009.

Il Decreto ha approvato i contenuti della scheda, riportati nel modello allegato al provvedimento ed ha precisato che sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiori a 50 quintali, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.

La scheda di trasporto, compilata dal committente o da soggetto da esso delegato, e conservata a bordo del veicolo a cura del vettore, può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta, di cui all'art. 6 del d. lgs 286/2005, ovvero da altra documentazione equivalente, avente i medesimi contenuti del modello allegato al provvedimento. Ai sensi dell'art. 3 del decreto, costituiscono documenti equipollenti alla scheda di trasporto la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto Ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs 205/1995, il documento di trasporto di cui al DPR 472/1996 nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci.

Il testo integrale del nuovo provvedimento è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ► **Normative Area Legale e Legislativa** ► **Circolazione** ► **Autotrasporto.**

Fisco

#### **Manovra anticrisi**

##### **Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari**

L'art. 5 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 ("cd. "manovra anticrisi") dispone la detassazione dall'imposizione sul reddito d'impresa del 50% del

valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (l'elenco è disponibile nell'Area Normative del portale ANGAISA) di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007.

Tale detassazione ha carattere temporaneo in quanto riguarda i predetti acquisti effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1° luglio 2009) fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010 (dichiarazione dei redditi 2011). La detassazione, denominata "Tremonti-ter", viene revocata se l'imprenditore cede a terzi beni oggetto degli investimenti o li destina a finalità estranee all'attività d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ► **Normative Fiscali** ► **Manovra anticrisi 2009** ► **Detassazione utili.**

#### **Manovra anticrisi**

##### **Compensazione dei crediti fiscali**

La cosiddetta "manovra anticrisi" (decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009), contiene importanti misure finalizzate a combattere gli abusi in materia di compensazione dei crediti fiscali, nonché ad incrementare l'importo suscettibile di compensazione stessa. Circa il contrasto agli abusi, viene disposto che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva, per importi superiori a 10.000 euro annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

I soggetti interessati alla compensazione o al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA possono escludere tale dichiarazione da quella unificata, in deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998.

In materia di comunicazioni dati IVA di cui all'art. 8-bis del medesimo D.P.R. n. 322/1998, la norma in esame, oltre a convertire ed aggiornare l'importo di 50 milioni di lire in 25.000 euro, prevede l'esenzione, da tale comunicazione, dei contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.

Ai fini delle compensazioni di eccedenze di crediti IVA, di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 542/1998, è necessario presentare, all'ufficio competente, in via telematica ed entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'apposita istanza. In caso di compensazione del credito IVA per importi superiori a 10.000 euro, i contribuenti dovranno farsi apporre, sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, il visto di conformità da parte di dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, invece, a pena di nullità, dal rappresentante legale, ed, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

Per le società e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires) sottoposte al controllo con-

tabile, di cui all'art. 2409-bis del codice civile, attestando l'esecuzione dei controlli sui visti di conformità di cui all'art. 2, comma 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, la sottoscrizione della dichiarazione può essere effettuata anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

In mancanza dei suddetti controlli saranno irrogate le apposite sanzioni di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.L. n. 241/1997.

#### Importazione di beni - Esenzione ai fini IVA Modifica Direttiva 2006/112/CE

Con la Direttiva n. 2009/69/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 luglio 2009, serie L, n. 175, è stata modificata la Direttiva n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione.

Le modifiche, come si legge nei "considerando" della Direttiva in esame, sono finalizzate ad elaborare una strategia antifrode a livello comunitario, per lottare in special modo contro la frode fiscale nel settore dell'imposizione indiretta, congiuntamente agli sforzi compiuti in materia a livello nazionale.

Le modifiche riguardano, in particolar modo, le disposizioni sulle operazioni esenti ai fini IVA, contenute nella lettera d) dell'art. 143 della citata Direttiva n. 2006/112/CE che applica l'esenzione alle "importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'art. 201, è esente conformemente all'art. 138".

Si tratta, in pratica di un'esenzione che si applica alle importazioni di beni seguite da una cessione o da un trasferimento intracomunitario dei medesimi beni ad un soggetto passivo in un altro Stato membro. A seguito delle modifiche apportate dalla Diret-

tiva in esame, l'esenzione si applicherà solo se, al momento dell'importazione, l'importatore avrà fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione le seguenti informazioni:

- il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione Iva attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato membro di importazione;
- il numero di identificazione IVA dell'acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell'art. 138, paragrafo 1, della citata Direttiva n. 2006/112/CE, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma del medesimo art. 138, paragrafo 2, lettera c);
- la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ovvero il prossimo 24 luglio, ma la sua attuazione è subordinata, per il recepimento nell'ordinamento nazionale, alla emanazione, entro il 1° gennaio 2011, di un apposito provvedimento legislativo.

### Normative Tecniche

#### Publicate le "Linee Guida per la certificazione energetica"

Sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 158 del 10 luglio scorso, è stato pubblicato il decreto interministeriale 26 giugno 2009, contenente le "Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici", in attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendi-

mento energetico in edilizia. Le Linee Guida si rendono applicabili alle Regioni e Province autonome che non hanno ancora adottato propri strumenti di certificazione energetica, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali.

Le Regioni e le Province autonome che hanno già recepito la Direttiva 2002/91/CE dovranno adottare nuove misure, al fine di favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti ai dettami delle Linee Guida. Di fatto, nei casi sopra richiamati, l'Attestato di Certificazione Energetica va a sostituire l'Attestato di Qualificazione Energetica (la vecchia "certificazione provvisoria"); dell'"ACE" vanno dotati tutti i fabbricati oggetto di compravendita, quelli di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione.

Agli Attestati, che hanno una validità decennale, devono essere allegati i libretti di impianto o di centrale (art. 11, comma 9, DPR 412/1993).

Le Linee Guida precisano in dettaglio i casi in cui l'attestato deve necessariamente essere aggiornato, a seguito di interventi di ristrutturazione edilizi e impiantistici che modifichino la prestazione energetica degli edifici.

Il certificato energetico è composto da 17 voci; oltre alle informazioni generali relative all'immobile, viene evidenziata la "classe energetica" assegnata all'interno della scala da A+ a G, frutto della somma dell'indice di prestazione per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria (per gli edifici fino a 1.000 mq è ammessa anche la possibilità, per il proprietario, di autocertificare l'immobile in classe G, precisando che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto elevati).

Un ulteriore regolamento, atteso nelle prossime settimane, dovrà invece definire le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, ecc.) abilitati al rilascio delle certificazioni.

Il testo integrale del decreto, completo di allegati, è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK: [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ► Normative Tecniche ► Rendimento energetico.**

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 241 - Riservato ai Soci

#### In questo numero:

- ▶ Autrasporto merci in conto terzi. Decreto Ministero Trasporti 30.06.2009.
- ▶ Certificazione energetica. Linee guida nazionali.
- ▶ Manovra anticrisi. Detassazione utili reinvestiti.
- ▶ Piano casa. Legge regione Toscana n. 24 del 08.05.2009.



#### Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di

  
**CONCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla  
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata  
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA  
sono inoltre  
pubblicate su:

  
**BIU&ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.